

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2772 del 10/06/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. GAIA SOC. AGR. A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRAZIOLA n.22-24/A E ALLEVAMENTO AVICOLO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PERGOLA, N.34.MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2017-2676 del 25/05/2017, SUCCESSIVAMENTE VOLTURATA E MODIFICATA CON DET-AMB-2017-6046 DEL 13/11/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2849 del 10/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci GIUGNO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **GAIA SOC. AGR. A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRAZIOLA n.22-24/A E ALLEVAMENTO AVICOLO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PERGOLA, N.34 – **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2017-2676 del 25/05/2017, SUCCESSIVAMENTE VOLTURATA E MODIFICATA CON DET-AMB-2017-6046 DEL 13/11/2017.**

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n.DET-AMB- 2017-2676 del 25/05/2017 a favore di altro soggetto e volturata e modificata con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6046 del 13/11/2017, a favore della Società Gaia Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata (C.F./part.IVA 02578670396), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Graziola, n.22-24/A e allevamento avicolo in Comune di Faenza, Via Pergola, n.34, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- comunicazione in materia di impatto acustico;

VISTA la comunicazione trasmessa ad ARPAE SAC in data 18/09/2018 e acquisita con PGRA 2018/12168 – pratica SinaDoc 31358/2018 - dall'impresa GAIA Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata (P.IVA 02578670396) con sede legale in comune di Faenza, via Graziola inerente la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 6046/2017 soprarichiamata per il proprio allevamento avicolo sito in Via Pergola, n.34, a seguito della installazione di un nuovo silos a servizio del

Capannone 2 in aggiunta a quelli esistenti. Veniva contestualmente comunicata la variazione dei terreni disponibili per lo spandimento e la cessione a terzi di parte dell'effluente prodotto, nel rispetto comunque del rapporto tra peso vivo di animali allevato e terreno funzionalmente asservito all'allevamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- *Regolamento Regionale n.3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- *Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 28229/2017, emerge che:

- la Società Gaia Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata ha presentato ad ARPAE SAC comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.DET-AMB- 2017-2676 del 25/05/2017 e successiva determina n. DET-AMB-2017-6046 del 13/11/2017 per la propria attività di allevamento avicolo, a seguito della installazione di un silos a servizio del capannone 2, con contestuale comunicazione di variazione dei terreni disponibili per lo spandimento e di gestione degli effluenti anche tramite cessione a terzi;

- a seguito della richiesta di modifica non sostanziale, con PGRA 2018/15132 del 31/10/2018, ARPAE SAC ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa con sospensione dei termini del procedimento, indicando 60 giorni per la presentazione di quanto richiesto;
- Con PGRA 2019/54602 del 04/04/2019 ARPAE SAC ha provveduto a diffidare la società GAIA poiché, trascorsi i 60 giorni di cui alla richiesta sopra richiamata, non sono pervenute le informazioni richieste;
- con PGRA 2019/51140 la Ditta ha comunicato che, a causa di disguidi interni, la richiesta di chiarimenti e integrazione sopra richiamata, non è stata inviata dall'azienda ai propri tecnici, pertanto, al fine di acquisire tutte le informazioni richieste da questo Servizio, richiede una proroga fino al 30/05/2019;
- con PGRA 2019/68825 del 02/05/2019 la Ditta ha presentato la documentazione integrativa di cui al PGRA 2018/15132 del 31/10/2018;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.DET-AMB- 2017-2676 del 25/05/2017 e successiva determina n. DET-AMB-2017-6046 del 13/11/2017 a favore della Società GAIA Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata (P.IVA 02578670396) con sede legale in Comune di Faenza, via Graziola n. 22-24/A e allevamento avicolo in Via Pergola, n.34, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella presente AUA;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE, ai sensi del DPR n. 59/2013, con aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB- 2017-2676 del 25/05/2017, così come volturata e modificata dal provvedimento n. DET-AMB-2017-6046 del 13/11/2017, a favore della Società GAIA Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata (P.IVA 02578670396) con sede legale in Comune di Faenza, via Graziola n. 22-24/A e allevamento avicolo in Via Pergola, n.34, fatti salvi i diritti di terzi, nei seguenti termini:**

**l'Allegato B) Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e l'allegato C) Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera in procedura ordinaria sono sostituiti dall'Allegato B) e dall'allegato C) al presente provvedimento;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

2. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel dispositivo e negli allegati A) e D) del provvedimento di adozione dell'AUA n. DET-AMB- 2017-2676 del 25/05/2017, così come volturato e modificato dal provvedimento n. DET-AMB-2017-6046 del 13/11/2017;**

3. **Rispetto all'Impatto Acustico, si prescrive** che, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
4. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

**Condizioni**

A) Nel sito di via Pergola n.34, loc. Celle, in comune di Faenza, vengono allevati a terra, su lettiera, tacchini maschi. La consistenza è pari a 38.000 capi di peso vivo complessivo pari a 342 t.

B) L'allevamento avicolo produce effluenti palabili, che vengono stoccati nella zona di stabulazione permanente.

C) L'allevamento è in zona vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in parte in zona non vulnerabile e in parte in zona vulnerabile. Dalla dichiarazione dei terreni in concessione allegata alla Comunicazione di utilizzazione agronomica risultano essere utili per lo spandimento complessivamente ha 229,49. L'azienda in parte utilizza direttamente l'effluente palabile per lo spandimento su terreni agricoli in concessione e in parte li cede a terzi. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona vulnerabile: la produzione di azoto annuale è pari a 40356 kg.

D) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 22585 (modifica n.4).

**Prescrizioni**

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;

2) nel Registro delle utilizzazioni vanno registrate le cessioni a terzi degli effluenti (data di cessione, quantità, tipologia, nome dell'azienda a cui è ceduto );

3) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni;

4) al fine dell'esclusione dell'attività dall'attivazione delle procedure definite dalla L.R. 4/2018 e s.m.i., la Società dovrà garantire l'utilizzo agronomico dei terreni funzionalmente connessi nel rispetto delle superfici richieste al punto B.2.5. della medesima legge. Qualora le condizioni valutate nel procedimento di rilascio dell'AUA venissero meno, l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente quale modifica al progetto ai fini dell'eventuale assoggettamento alle procedure di legge.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA ORDINARIA**  
(ex art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- Nel sito in comune di Faenza, Via Pergola, n.34, località Celle, il Gestore alleva tacchini maschi;
- L'allevamento è costituito da 7 capannoni aventi ognuno una superficie utile complessiva pari a 1400 mq. La potenzialità massima dell'allevamento è pari a 38000 capi (tacchini maschi da carne);
- Con la richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA la Società chiede di installare un ulteriore silos, a servizio del Capannone n.2, avente caratteristiche analoghe ai silos già installati; complessivamente nell'allevamento sono presenti 9 silos per lo stoccaggio dei mangimi. I silos sono in vetroresina, hanno capacità pari a 14 t ciascuno e una altezza di 7 metri. I silos vengono caricati mediante una tramoggia di carico dotata di filtro a calza per il contenimento delle emissioni di polveri;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono agli estrattori d'aria (da 36000 Nmc/h ognuno) posizionati sui capannoni e sono così suddivisi:
  - Capannone 1 – emissioni da E1.1 a E1.7;
  - Capannone 2 – emissioni da E2.1 a E2.7
  - Capannone 3 – emissioni da E3.1 a E3.7
  - Capannone 4 – emissioni da E4.1 a E4.7
  - Capannone 5 – emissioni da E5.1 a E5.7
  - Capannone 6 – emissioni da E6.1 a E6.7
  - Capannone 7 – emissioni da E7.1 a E7.7
- L'allevamento è dotato di un generatore di emergenza, alimentato a gasolio, da 120 kVA.
- Per il riscaldamento dell'ambiente, per i primi 15 giorni del ciclo, al fine di creare il microclima necessario all'inizio della produzione, vengono utilizzati, per ogni capannone, 3 riscaldatori ad aria calda, alimentati a GPL, avendo potenzialità pari a 70 kW ognuno. In aggiunta ai sopracitati riscaldatori, vengono utilizzate anche 20 cappe riscaldanti (in 4 capannoni adibiti allo svezzamento dei tacchini), alimentate a GPL e di potenzialità pari a 3,5 kW ognuna.

**Prescrizioni:**

1. E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato pertanto tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
  - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
  - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
  - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
2. Si prende atto delle emissioni convogliate (da E1 a E9) provenienti dai silos per lo stoccaggio del mangime, senza indicare limiti alle emissioni. La Ditta è comunque tenuta a mantenere in efficienza il sistema di abbattimento utilizzato (Filtro a calza) durante la fase di caricamento dei silos;
3. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene derivanti dall'attività di allevamento, si prende atto dello studio condotto dalla Società Gaia mediante modello matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo, redatto seguendo i criteri indicati nella DGR Lombardia n.3018/2012. Dallo studio effettuato emerge che ai recettori individuati, lo scenario di impatto olfattivo risulta sostanzialmente compatibile con le indicazioni di qualità previste dalla normativa, ad eccezione del recettore R3, che risulta più esposto trovandosi sottovento per la maggior parte dell'anno.
4. Al fine di mitigare l'impatto odorigeno, la Società Gaia ha individuato sistemi gestionali da attuare sulle fasi più critiche del ciclo d'allevamento: alla sorgente, tra la sorgente e i recettori e ai ricettori.

In particolare le misure gestionali riguardano prevalentemente la gestione della lettiera mediante utilizzo di macchina fresatrice in grado di staccare e sollevare la parte più dura e asciutta che, per effetto del rivoltamento consente di mantenere un intervallo di umidità della lettiera compreso fra il 15% e il 30% con conseguente riduzione delle emissioni di ammoniaca e odori oltre che per il benessere animale. **In proposito la Ditta è tenuta a monitorare giornalmente le condizioni della lettiera con aggiunta o sostituzione di quelle parti di lettiera che risultano avere una umidità eccessiva;**

5. Presso l'allevamento è inoltre presente una barriera verde posta in testata nord-ovest frontalmente ai ventilatori dei capannoni. A tale proposito la Ditta è tenuta ad effettuare una puntuale manutenzione del verde e, se necessario, integrare con nuove piante ad alto fusto;
6. In casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorigene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda ulteriori accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
7. Il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia;
8. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati;
9. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
10. La distribuzione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005;
11. Al fine di minimizzare la quantità di azoto e fosforo contenuto nelle escrezioni sono da preferire tipi di diete a basso tenore proteico. Devono essere inoltre utilizzati abbeveratoi antispreco a goccia con tazza di raccolta per evitare gocciolamenti;
12. I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida debbono essere tenuti in depositi resistenti al fuoco, idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati (la detenzione e l'uso dei prodotti fitosanitari è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005);
13. La Ditta è altresì tenuta a dotarsi di un **Registro** dalle pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - I periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza;
  - le sostituzioni del filtro a calze utilizzato nella fase di caricamento del mangime;
  - le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.
  - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni e gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**